



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 28-04-22

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:20, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Picchedda Martino	P	Lallai Sandro Domenico	A
Casula Ilaria	A	Cotza Simone	P
Figus Claudio	A	Cau Paolo	P
Casula Giuliana	P	Medda Gian Nicola	P
Atzori Marco	P	Diana Flavio	P
Serpi Cristiano	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il dott. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Fulghesu Fabio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Alle ore 19.26 entra il cons Medda

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022 n. 15, in base al quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione 363/2021/R/RIF, con cui è stato adottato un nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) recante criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, avente validità quadriennale ed evoluzione del precedente metodo tariffario;
- la determinazione 2/DRIF/2021, con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria nonché ulteriori chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina tariffaria approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), che prevede tra l'altro che l'Ente Territorialmente Competente deve scegliere un posizionamento tra i quattro schemi qualitativi previsti nella Delibera stessa;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n.10 del 29/06/2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 approvata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato sommando i costi forniti dall'ente appaltante per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (Unione Comuni della Marmilla) a quelli sostenuti direttamente dal Comune di Turri, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), il quale espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro € 33.574,71 al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA 2/2020-DRIF, di cui parte variabile pari a € 26.021,32 e parte fissa pari a € 7.553,39 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe al netto della sopracitata detrazione è pari ad € 33.442,71 di cui € 26.021,32 parte variabile e € 7.421,39 parte fissa;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO la Delibera dell'Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna n. 116 del 08 ottobre 2021 che dispone che la tariffa del TEFA è confermata anche per l'anno 2022 al 5%.

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA la tabella allegata con la quale vengono stabiliti i seguenti coefficienti:

- ka, coefficienti per l'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
- Kb -coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
- Kc- coefficienti per l'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
- Kd- produzione kg/anno per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine di ridurre il carico impositivo su certe categorie di attività commerciali ed artigianali interessati dagli aumenti più consistenti, colpiti dalla crisi economica che è particolarmente pesante nel nostro comune e che potrebbe portare alla chiusura delle già poche attività economiche, con gravi ripercussioni sul già precario stato occupazionale, si rende necessario, se non indispensabile, prevedere una agevolazione riduttiva delle tariffe da finanziarsi con risorse del bilancio comunale diverse dai proventi del tributo;

Vista, poi la gravità della situazione economica in cui versano le attività economiche, in particolare nel nostro comune, a causa della perdurante situazione di recessione nel quale versa l'intero sistema economico nazionale e in particolare la realtà della Sardegna;

Ritenuto, quindi, data la possibilità e l'opportunità di inserire ai sensi del regolamento Tari delle ulteriori riduzioni come di seguito riportate:

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione	Utenza non domestica
	40%	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	60%	Bar, caffè, pasticcerie

RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nella misura prevista nell' allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi a favore

DELIBERA

- 1) **di approvare** per l'anno 2022 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, applicando i coefficienti come da allegato;
- 2) **Di dare atto** che al fine di ridurre il carico impositivo su certe categorie di attività commerciali ed artigianali interessati dagli aumenti più consistenti, colpiti dalla crisi economica che è particolarmente pesante nel nostro comune e che potrebbe portare alla chiusura delle già poche attività economiche, con gravi ripercussioni sul già precario stato occupazionale, si rende necessario, se non indispensabile, prevedere una agevolazione riduttiva delle tariffe da finanziarsi con risorse del bilancio comunale diverse dai proventi del tributo;
- 3) **Di stabilire**, data la possibilità e l'opportunità prevista dall'art. 33 del regolamento Tari, ulteriori riduzioni in modo da garantire la copertura nel limite del 7 % del costo del servizio, come di seguito riportate:

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione	Utenza non domestica
	40%	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	60%	Bar, caffè, pasticcerie

- 4) **di dare atto** ai sensi di quanto previsto nell'art. 38 del Regolamento per istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti urbani che l'importo del tributo sarà versato in 2 rate con scadenza: 30/10/2022 e 31/12/2022 con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento dell'ultima;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione unanime a favore, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 27-04-2022

Il Responsabile del servizio
Lai Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 27-04-2022

Il Responsabile del servizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-22 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)